

Proc. N. 3/2018

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E

CONTESUALE ARCHIVIAZIONE

Il sottoscritto Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi

CONSIDERATO

che il Giudice Sportivo Nazionale in data 04/04/2018 emetteva un provvedimento sanzionatorio con il quale comminava all'atleta Barbara Guzzetti la pena di due mesi di squalifica, decorrenti dalla data de quo, per violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) e dell'art. 61 comma 3 lett. h) RGD FIB avendo la predetta atleta partecipato il 10 aprile u.s. a Crema ad una gara del campionato di categoria con la sua società Fratelli d'Italia dopo aver abbandonato il campo per un asserito malore durante lo svolgimento della Parata Elite Femminile, manifestazione Federale tenutasi a Modena nella mattina della stessa giornata;

che in tale condotta il Giudice Sportivo Nazionale ravvisava le suddette violazioni in quanto le norme federali prevedono che la partecipazione alla Parata Elite Femminile di un'atleta A1F, categoria alla quale appartiene la Guzzetti, sia obbligatoria, salvo precisa deroga del CPSFR che non risulta essere stata concessa nel caso di specie;

www.federbocce.it



Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC. segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax. 06 87974643

che il Giudice Sportivo Nazionale, emessa la predetta decisione in data 04/04/2018, in pari data rinviava la medesima per un ulteriore esame del comportamento dell'atleta allo scrivente Ufficio il quale il 10/04/2018 avviava lo svolgimento delle necessarie indagini;

che a tal fine venivano acquisiti la denuncia avente ad oggetto il comportamento dell'atleta Barbara Guzzini inviata presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale dal sig. Flavio Stani, Coordinatore del CTFSR, nonché i referti arbitrali relativi alle gare de quo;

RITENUTO

che dall'ulteriore esame degli atti ricevuti e dei documenti acquisiti non si configurano nella condotta della tesserata Barbara Guzzetti ulteriori illeciti disciplinari oltre quelle già puntualmente rilevati ed accertati dal Giudice Sportivo Nazionale, anche sotto il profilo dell'etica sportiva, talchè non appare necessario procedere da parte della Procura Federale ad espletare ulteriori approfondimenti istruttori o ad adottare provvedimenti di altra natura a carico della Guzzetti;

P.Q.M

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento.



MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 46
comma 4 RGD FIB.

Roma, 18/04/18

Il Procuratore Federale
Avv. Giovanni Zoppi

